

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3023

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(**D'ALEMA**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(**MASTELLA**)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(**PADOA SCHIOPPA**)

CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(**BERSANI**)

CON IL MINISTRO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE
(**BONINO**)

CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
(**DI PIETRO**)

E CON IL MINISTRO DEI TRASPORTI
(**BIANCHI**)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo d'intesa, fatta a Ottawa il 3 giugno 2002

Presentato il 6 settembre 2007

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con riferimento alla Convenzione di cui in oggetto, si rappresenta che gli atti internazionali stipulati a Ottawa il 27 maggio 1999 sono

costituiti dal testo della Convenzione sopra specificata e dal relativo Protocollo.

La Convenzione di cui trattasi, destinata a sostituire quella firmata il 17

novembre 1977 e in vigore dal 24 dicembre 1980, ha un campo di applicazione limitato alla sola imposizione sui redditi, essendo stata esclusa, sulla base del criterio della reciprocità, la tassazione del patrimonio, ed è caratterizzata da una struttura che, pur ricollegandosi al Modello OCSE, se ne differenzia per taluni aspetti al fine di tenere conto delle specificità dei sistemi fiscali vigenti nei due Paesi, nonché della situazione economico-finanziaria degli stessi.

Passando alla struttura tecnico-giuridica della nuova Convenzione — di cui qui si illustrano gli aspetti più significativi — occorre premettere che, salve lievi modifiche, sono state mantenute pressoché inalterate le disposizioni di taluni articoli della vigente Convenzione poiché ritenute ancora valide e rispondenti alle esigenze giuridico-economiche dei due Stati.

L'esigenza di procedere alla negoziazione della nuova Convenzione è sorta sia in relazione alle riforme fiscali introdotte dai due Stati (in Italia, la riforma del 1997 ha portato, tra l'altro, all'abolizione dell'ILOR — già prevista tra le imposte cui si applica la Convenzione in vigore — e all'introduzione dell'IRAP), sia al fine di tenere conto dei mutati presupposti economico-finanziari.

In estrema sintesi, si segnalano alcune disposizioni che caratterizzano la Convenzione in parola.

La sfera oggettiva di applicazione della Convenzione, con riferimento alla parte italiana [articolo 2, paragrafo 3, lettera b)], riguarda l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonché l'imposta regionale sulle attività produttive.

In ordine alla disciplina dei redditi di impresa, è stato accolto il principio generale in base al quale gli stessi sono imponibili nel Paese di residenza, a meno che non siano attribuibili ad una stabile organizzazione.

Proprio in ordine alla disciplina della stabile organizzazione (articolo 5), è stata seguita la formulazione OCSE del 1963, ritenuta più conveniente per l'Amministrazione finanziaria italiana; ciò anche in

relazione alla circostanza che detta formulazione risulta sostanzialmente identica a quella inserita in tutti gli accordi stipulati dal nostro Paese successivamente all'entrata in vigore della riforma tributaria, prevedendo, in particolare, che un cantiere di costruzione o di montaggio sia considerato come stabile organizzazione qualora oltrepassi il termine di durata di dodici mesi.

Per i redditi di capitale, i cui aspetti sono stati definiti in base al bilanciamento di interessi delle due Parti negoziali, si fa presente che:

1) per i dividendi (articolo 10), è stato stabilito il criterio impositivo concorrente della residenza e della fonte, fissando un'aliquota del 5 per cento, relativamente a partecipazioni caratterizzate, per almeno il 10 per cento, dai diritti di voto detenuti dalla società distributrice, e un'aliquota del 15 per cento negli altri casi.

Va peraltro rilevato che dell'aliquota del 5 per cento non possono beneficiare le cosiddette « *non resident-owned investment corporations* », le quali sono entità di diritto canadese che possono, all'occorrenza, essere utilizzate (ad esempio, nella forma di una società *holding* canadese) in modo vantaggioso da un soggetto non residente (che possiede l'intero pacchetto mobiliare della società) per realizzare investimenti indiretti in Canada. La suddetta esclusione trova giustificazione nel fatto che l'applicazione dell'aliquota del 5 per cento, combinata con le disposizioni sui rimborsi d'imposta, porterebbe al risultato che la tassazione di una *non resident-owned investment corporation* sarebbe pari alla ritenuta alla fonte prevista sulla distribuzione dei dividendi. L'esclusione in questione è, pertanto, mirata a disincentivare gli investimenti di tipo indiretto carenti di sostanza economica (manovre elusive) e a favorire altresì gli investimenti diretti.

Nel contesto dell'articolo è stata definita, altresì, la disciplina della cosiddetta « *branch tax* » (articolo 10, paragrafo 6). Tale imposta — in aggiunta alla normale imposta sul reddito — è generalmente applicata sul reddito, al netto delle imposte, di talune società di capitali straniere

che svolgono attività di compravendita immobiliare in Canada mediante una stabile organizzazione, con l'aliquota del 25 per cento (o inferiore, se prevista in base ad una Convenzione contro le doppie imposizioni).

Considerato che tale disciplina, presente in tutti i più recenti trattati negoziati o rinegoziati dal Canada, è, ormai, divenuta irrinunciabile nella politica negoziale canadese, essa è stata inserita anche nella presente Convenzione, ma da parte italiana si è comunque ottenuto che l'entità del prelievo di tale imposta non possa eccedere il 5 per cento;

2) per gli interessi (articolo 11) è stata stabilita la possibilità di tassazione anche da parte dello Stato della fonte, ma con un'aliquota che non può eccedere il 10 per cento;

3) per i canoni o *royalties* (articolo 12) è stata stabilita la possibilità di tassazione nello Stato della fonte con aliquote differenziate del 5 per cento e del 10 per cento, a seconda che si tratti, rispettivamente, di canoni pagati per l'uso o la concessione in uso, di *software* per *computer* o di qualsiasi genere di brevetti o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico (escludendo, tuttavia, ogni informazione analoga fornita in relazione ad un accordo di noleggio o di concessione), oppure di altri tipi di canoni.

In tema di utili di capitale o *capital gains* (articolo 13), è stata inclusa una disposizione (paragrafo 5) riguardante i riflessi fiscali delle operazioni di organizzazione o riorganizzazione, fusioni o scissioni di due o più società nazionali (a seconda del caso italiane o canadesi), che possiedono proprietà immobiliari o mobiliari nell'altro Stato.

Con tale disposizione viene data al contribuente la possibilità di beneficiare di un « *tax deferral* » — vale a dire un rinvio del momento impositivo nel Paese ove sono situati i cespiti interessati dalle suddette operazioni — sulla base di un accordo da stipularsi tra l'autorità compe-

tente dello Stato contraente ove i beni sono situati e il soggetto che acquisisce la proprietà dei beni stessi. È stato inoltre previsto che di tale accordo e del relativo contenuto venga informata l'autorità competente dell'altro Stato contraente.

Nell'articolo 18, relativo alle pensioni, è stata introdotta una disciplina molto dettagliata che, soprattutto allo scopo di semplificare la disciplina vigente (anche su segnalazione dell'INPS, chiamato a gestire un notevole flusso di pensioni in entrata e in uscita, conseguenza del fenomeno migratorio registratosi verso il Canada), prevede regole specifiche in relazione alla diversa tipologia di pensioni.

In tale articolo [paragrafo 3, lettera c)], è stato inserito anche il « trattamento di fine rapporto » corrisposto a soggetti non residenti prevenendo, così, possibili tentativi di natura elusiva, nonché contenziosi futuri con l'altro Stato contraente.

La Convenzione ha inoltre definito la problematica dei contrattisti (in servizio presso la rete diplomatico-consolare italiana in Canada e viceversa), in ordine ai quali si sono verificate situazioni di incertezza sulla ripartizione del potere impositivo tra i due Stati. A tale questione la nostra rappresentanza diplomatica ad Ottawa aveva attribuito notevole importanza in considerazione del ragguardevole numero di unità di personale a contratto avente la doppia nazionalità, italiana e canadese, ovvero solo la nazionalità italiana.

In sostanza, nell'ambito dell'articolo 19, paragrafo 2, è stata inserita una disposizione che, nei casi di specie, attribuisce la potestà impositiva esclusiva allo Stato che eroga i compensi a detto personale. Tale disciplina, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, retroagisce di tre anni rispetto all'anno di entrata in vigore della nuova Convenzione.

Quanto al trattamento delle altre categorie reddituali, nella Convenzione stipulata sono stati condivisi i principi suggeriti dall'OCSE e generalmente presenti negli accordi conclusi dal nostro Paese.

Per quanto riguarda il metodo per evitare le doppie imposizioni, è stato previsto, come da prassi ormai consolidata e

in armonia con la nostra legislazione interna, il metodo di imputazione ordinaria.

Per quanto attiene alla « procedura amichevole » (articolo 24) la relativa clausola è stata redatta in conformità al modello OCSE, assicurando in tal modo al contribuente una maggiore tutela. Si sottolinea, peraltro, che — in linea con la tendenza seguita nelle più recenti Convenzioni — è stata prevista una clausola arbitrale (paragrafo 5) la cui procedura, che viene attivata previo consenso di tutte le parti in causa, prevede in termini certi e definitivi la risoluzione delle divergenze per i casi di applicazione o interpretazione della Convenzione.

Quanto all'entrata in vigore, è stato concordato di conferire efficacia alle di-

sposizioni contenute nella Convenzione a decorrere dal 1° gennaio dell'anno solare in cui si procede allo scambio degli strumenti di ratifica.

Poiché la Convenzione qui illustrata, allorché entrerà in vigore, sostituirà la vigente, è stata prevista anche una clausola di cessazione degli effetti, con una particolarità: se le disposizioni della precedente Convenzione avessero consentito trattamenti più favorevoli rispetto a quanto previsto dalle nuove disposizioni in vigore, tali più favorevoli effetti potranno continuare ad essere invocati, in via transitoria, fino all'ultimo giorno dell'anno successivo rispetto a quello di entrata in vigore della nuova Convenzione (in sostanza, circa due anni).

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

Considerazioni in ordine alla novella da apportare alla Convenzione bilaterale Italia-Canada per evitare la doppia imposizione internazionale

In relazione alla prossima entrata in vigore della Convenzione sottoscritta ad Ottawa il 3 giugno 2002 tra l'Italia ed il Canada, si evidenziano alcune osservazioni preliminari in relazione ai riflessi fiscali che, in termini di gettito, potrebbero venire a determinarsi a seguito dell'introduzione delle medesime disposizioni convenzionali.

A tale riguardo, sono state prese in esame le disposizioni più significative, e quindi quelle concernenti i dividendi (articolo 10), gli interessi (articolo 11), i canoni (articolo 12), gli utili di capitale (articolo 13), le professioni indipendenti (articolo 14), il lavoro subordinato (articolo 15), gli artisti e sportivi (articolo 17), le pensioni (articolo 18), le funzioni pubbliche (articolo 19).

Va precisato che le considerazioni e le relative valutazioni che seguono sono state compiute sulla base dei dati e delle informazioni disponibili per l'anno 2003 e ricavati dalle dichiarazioni annuali del sostituto d'imposta mod. 770/2004.

1. I dividendi (articolo 10).

In tema di tassazione dei dividendi la novella modificativa della Convenzione bilaterale conferma la precedente scelta legislativa in ordine al criterio impositivo concorrente della residenza e della fonte.

A tale proposito, l'estensione testuale dei primi due commi dell'articolo 10 della Convenzione risulta essere identica alla precedente ad accezione delle aliquote applicabili.

Fermo restando il principio di tassazione dei dividendi nello Stato di residenza del beneficiario, la novella prevede che i dividendi possano essere tassati anche nello Stato contraente in cui la società che paga i dividendi è residente e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se l'effettivo beneficiario dei dividendi è un soggetto residente nell'altro Stato contraente l'imposta non può eccedere:

1) ad eccezione del caso in cui i dividendi sono pagati da una società finanziaria residente in Canada controllata da non residenti, il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, se l'effettivo beneficiario è una società che detiene direttamente o indirettamente almeno il 10 per cento dei diritti di voto della società che distribuisce i dividendi;

2) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutte le altre ipotesi.

Ebbene, in relazione ai riflessi fiscali derivanti dall'introduzione della novella è possibile precisare che:

la novella, introducendo una nuova aliquota pari al 5 per cento, determina una riduzione di gettito con riguardo ad una parte dei dividendi allo stato attuale assoggettati ad aliquota superiore;

la tassazione al 15 per cento è già prevista, alle medesime condizioni, dalla Convenzione vigente.

Ebbene, a quest'ultimo proposito, sulla base della elaborazione dei dati della dichiarazione mod. 770/2004 emerge che su un totale di 56 milioni di euro di dividendi distribuiti a soggetti residenti in Canada:

euro 500 mila non sono assoggettati ad alcuna ritenuta in uscita dall'Italia;

euro 72 mila scontano una ritenuta o imposta sostitutiva del 12,5 per cento trattandosi, in via di approssimazione, di proventi relativi ad azioni di risparmio;

euro 51 milioni sono assoggettati all'aliquota convenzionale del 15 per cento;

euro 3,2 milioni sono assoggettati all'aliquota « ordinaria » del 27 per cento.

Rispetto alla evidenziata situazione, l'introduzione della modifica all'articolo 10 della Convenzione potrebbe determinare una diminuzione di gettito che si stima prudenzialmente in 1,2 milioni di euro.

La diminuzione di gettito deriva dall'applicazione della minore aliquota convenzionale del 5 per cento ai dividendi attualmente assoggettati all'aliquota del 15 per cento. Invece, la riduzione dell'aliquota non dovrebbe avere significativo impatto sui dividendi attualmente assoggettati all'aliquota del 12,5 per cento essendo tali importi di modesta entità e trattandosi presumibilmente di proventi relativi ad azioni di risparmio.

In questi termini, sul totale dei dividendi che scontano l'aliquota convenzionale del 15 per cento (pari a 51 milioni di euro) per un totale di ritenute operate per 7,5 milioni di euro, applicando la nuova aliquota contenuta nella lettera (a) del paragrafo 2 dell'articolo 10 della Convenzione, verrebbero ad essere dovute ritenute per 2,6 milioni di euro, così determinandosi una diminuzione di gettito pari a circa 4,5 milioni di euro (7,1 milioni - 2,6 milioni).

Non essendo possibile acquisire dati certi circa i dividendi pagati a società canadesi in relazione a partecipazioni che soddisfino il requisito indicato dalla lettera (a) del paragrafo 2 dell'articolo 10 della Convenzione in esame (il quale si configura nell'ipotesi in cui l'effettivo beneficiario è una società che detiene direttamente o indirettamente almeno il 10 per cento dei diritti di voto della società che distribuisce i dividendi), si presume, in via prudenziale, che essi rappresentino il 25 per cento dell'ammontare complessivamente rilevato nell'anno 2003 (ovvero 12,8 milioni di euro), riguardante i dividendi assoggettati alla ritenuta del 15 per cento.

Conseguentemente si stima la perdita di gettito nell'ordine di euro 1,2 milioni [ovvero la differenza tra euro 1,9 milioni (ritenute del 15 per cento su 12,8 milioni di euro) e euro 0,7 milioni (pari alle ritenute del 5 per cento spettanti su 12,8 milioni di euro di dividendi distribuiti)].

Dal calcolo della perdita di gettito sono esclusi i dividendi assoggettati ad aliquota del 27 per cento (il cui ammontare nel 2003 è di 3,2 milioni di euro a cui corrispondono ritenute o imposte sostitutive applicate per circa 0,8 milioni di euro), dovendosi assumere che essi siano già oggi esclusi dall'ambito applicativo dell'articolo 10 della Convenzione (ad esempio, perché il beneficiario effettivo non è residente in Canada) e che detta esclusione permanga anche a seguito dell'introduzione delle suesposte modifiche.

Una breve annotazione riguarda i dividendi non assoggettati a ritenuta, pari a euro 500.000. Presumibilmente dovrebbe trattarsi di dividendi pagati in relazione a partecipazioni relative a stabili organizzazioni di soggetti canadesi nel territorio dello Stato. In questo caso il dividendo concorre a formare il reddito d'impresa imponibile della stabile organizzazione e conseguentemente è soggetto al medesimo regime fiscale della inapplicabilità delle ritenute previsto per i dividendi corrisposti a imprese residenti. La Convenzione non introduce modifiche al regime sopra descritto e conseguentemente non determina nella fattispecie alcuna variazione di gettito.

Per quanto attiene alle altre modifiche normative contenute nell'articolo 10 non si apprezzano ulteriori diminuzioni di gettito.

Infine, appare necessario segnalare che un parziale recupero della stimata perdita di gettito potrebbe essere generato per effetto del minor credito di imposta che potrebbe essere vantato da società o enti italiani per effetto della riduzione della ritenuta alla fonte operata in Canada.

In effetti, a fronte della perdita di gettito conseguente alla riduzione della ritenuta sui flussi (utili distribuiti) in uscita verso società od enti fiscalmente residenti in Canada, sussiste un minor credito per imposte pagate in Canada, e quindi un recupero di gettito, chiesto in detrazione dai contribuenti residenti in Italia nella loro dichiarazione dei redditi in conseguenza della contestuale riduzione della ritenuta operata all'estero.

Dovendo in questa sede provvedere ad una stima, anche se forfetaria e approssimativa, del recupero di gettito conseguente al riconoscimento di un credito di imposta, appare necessario compiere le seguenti considerazioni.

Dai dati Unico 2004 – società di capitali per l'anno di imposta 2003, emerge che i redditi, sotto forma di dividendi, prodotti in Canada ammontano a circa 0,9 milioni di euro.

Occorre ulteriormente considerare che, ai sensi dell'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, dettante la disciplina del credito per imposte pagate all'estero, le imposte pagate all'estero a titolo definitivo sono ammesse in detrazione dall'imposta netta fino alla concorrenza della quota di imposta italiana assolta. Per l'anno di imposta in esame il credito di imposta stimato è pari a circa 90 mila euro.

Considerando che la diminuzione dell'aliquota convenzionale riguarda solo partecipazioni qualificate, non si dovrebbero verificare apprezzabili variazioni positive di gettito a causa di un minor credito di imposta.

Incidenza sul gettito: Diminuzione di gettito pari a euro 1,2 milioni.

2. *Gli interessi (articolo 11).*

La formulazione dell'articolo 11 della Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra Italia e Canada siglata a Ottawa il 3 giugno 2002 introduce modifiche alla disciplina precedente.

In particolare, stante la conferma del criterio impositivo concorrente dello Stato di residenza e di quello della fonte e limitatamente alle ipotesi di tassazione degli interessi nello Stato di provenienza viene introdotta un'aliquota del 10 per cento (articolo 11, paragrafo 2).

La disposizione prevede, altresì, una più puntuale definizione di « interesse » intendendosi per esso:

1) i redditi dei crediti di qualsiasi natura garantiti da ipoteca o no;

2) i redditi dei titoli del debito pubblico o quelli di buoni o obbligazioni, compresi i premi annessi a tali titoli, buoni o obbligazioni;

3) i proventi soggetti allo stesso trattamento fiscale dei redditi di somme date in prestito in base alla legislazione dello Stato da cui i redditi provengono.

In ogni caso, nella definizione di interesse non sono ricompresi i redditi assoggettati al prelievo alla stregua dei dividendi.

Ebbene, in relazione ai riflessi fiscali derivanti dall'introduzione della novella è possibile precisare che la novella, introducendo una nuova aliquota pari al 10 per cento, determina una riduzione di gettito con riguardo a tutti gli interessi allo stato attuale assoggettati alla aliquota convenzionale superiore del 15 per cento.

Ebbene, a quest'ultimo proposito sulla base dell'elaborazione dei dati della dichiarazione mod. 770/2004 (quadro SF) emerge che, su un totale di 5,3 milioni di euro di interessi pagati a soggetti residenti in Canada, vi sono interessi assoggettati a ritenuta del 15 per cento pari a 3 mila euro per un importo di ritenute pari a 500 euro, le quali, per effetto dell'applicazione della ritenuta del 10 per cento si ridurrebbero a 300 euro. La diminuzione quindi si ritiene non significativa.

Incidenza sul gettito: Nessuna variazione di gettito.

3. *Canoni (articolo 12).*

La disposizione contiene una previsione riguardante il regime di tassazione dei canoni di cui all'articolo 12 della Convenzione, attualmente assoggettati all'aliquota del 10 per cento.

La modifica, pur facendo salvo il principio di imponibilità dei canoni anche nello Stato contraente da cui essi provengono oltre che nello Stato di residenza del beneficiario, tuttavia introduce una significativa limitazione della potestà impositiva dello Stato di provenienza riducendo dal 10 per cento al 5 per cento l'aliquota applicabile, nei casi di canoni per l'uso o la concessione in uso di *software* per *computer* o di qualsiasi genere di brevetti o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico (escludendo, tuttavia, ogni informazione analoga fornita in relazione ad un accordo di noleggio o di concessione).

In tutti gli altri casi l'ammontare lordo dei canoni continuerà ad essere assoggettato all'aliquota del 10 per cento nello Stato della fonte.

Ebbene, dalle rilevazioni eseguite per l'anno 2003 — come desunte dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta mod. 770/2004 — emergono somme imponibili per *royalties* percepite da residenti del Canada per complessivi 3,3 milioni di euro e ritenute applicate pari a circa 360 mila euro.

In conseguenza dell'entrata in vigore della riduzione di aliquota, le ritenute dovrebbero ridursi del 50 per cento, considerato che le due voci del quadro SC del mod. 770/2004 prese a base di commisurazione della riduzione di aliquota si riferiscono alla utilizzazione economica di brevetti e di altre opere dell'ingegno, che quindi dovrebbero essere assoggettate all'aliquota del 5 per cento di cui alla lettera (a) del paragrafo 2 dell'articolo 12. La diminuzione di gettito, precauzionalmente, si stima intorno a 180 mila euro.

Incidenza sul gettito: Diminuzione di gettito pari a euro 180 mila.

4. *Utili di capitale (articolo 13).*

La disposizione in esame disciplina il regime di tassazione delle plusvalenze derivanti:

dall'alienazione di beni immobili situati nell'altro Stato contraente. Pertanto, la norma non considera le plusvalenze su immobili situati nello Stato di residenza dell'alienante o in uno Stato terzo rispetto ai contraenti;

dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione o appartenenti a una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 in parola, si considera proprietà mobiliare qualsiasi proprietà diversa da quella immobiliare e quindi

si comprendono nella nozione anche i beni immateriali (ad esempio, l'avviamento);

dall'alienazione di navi e aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi o aeromobili;

gli utili derivanti dall'alienazione di azioni (diverse dalle azioni quotate in una borsa valori riconosciuta in uno Stato contraente) facenti parte di una partecipazione sostanziale nel capitale azionario di una società, il cui valore deriva principalmente da beni immobili situati nell'altro Stato;

gli utili derivanti dall'alienazione di una partecipazione sostanziale in una società di persone, *trust* o successione, il cui valore deriva principalmente da beni immobili situati in detto altro Stato;

in via residuale, dall'alienazione di ogni altro bene diverso dai precedenti.

Inoltre, la nuova formulazione dell'articolo 13 della Convenzione in esame introduce una disposizione (contenuta nel paragrafo 5) avente ad oggetto i riflessi fiscali delle operazioni di organizzazione o di riorganizzazione di due o più società nazionali (a seconda del caso entità italiane o canadesi), che possiedono proprietà immobiliari o mobiliari nell'altro Stato.

Con tale disposizione, viene data al contribuente la possibilità di beneficiare del cosiddetto « *tax deferral* », in virtù del quale è accordato un rinvio del momento impositivo nel Paese ove sono situati i cespiti interessati dalle suddette operazioni.

In particolare, la traslazione temporale del momento impositivo sarà condizione dalla stipulazione di un accordo da siglarsi tra l'autorità competente dello Stato contraente nel quale i beni sono situati ed il soggetto che acquisisce la proprietà dei beni medesimi.

Ebbene, in ordine alla modifica normativa derivante dalla possibilità di beneficiare di un « *tax deferral* » non si rinviene alcuna variazione di gettito apprezzabile in quanto si assiste ad un rinvio della tassazione, peraltro sottoposto a condizione potestativa espressa dall'accettazione dell'Amministrazione competente dell'altro Stato contraente, e non ad una esclusione o riduzione del prelievo fiscale.

In termini conclusivi, le disposizioni dell'articolo 13 della Convenzione non introducono diverse ed ulteriori limitazioni alla potestà impositiva rispetto a quelle già accordate nel precedente testo della Convenzione e, pertanto, non determinano alcuna apprezzabile variazione del gettito.

Incidenza sul gettito: Nessuna variazione di gettito.

5. Professioni indipendenti (articolo 14).

La nuova formulazione dell'articolo 14 della Convenzione, facendo espresso riferimento alle « persone fisiche » e non più ai « residenti »,

è più puntuale nell'individuazione della platea dei soggetti cui la norma trova applicazione.

Peraltro, già nel vigore della precedente disposizione il campo di applicazione soggettivo della disposizione *de qua*, limitato al « soggetto residente », viene comunque circoscritto a persone fisiche trattandosi di redditi derivanti dall'esercizio di libere professioni o di attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico *et similia*.

In conclusione, deve assumersi che la nuova previsione non produca alcuna variazione di gettito.

Incidenza sul gettito: Nessuna variazione di gettito.

6. Lavoro subordinato (articolo 15).

Le modifiche proposte riguardano la formulazione del paragrafo 3 dell'articolo 15 in relazione alla imposizione sulle remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale.

La modifica potrebbe in astratto determinare una minima variazione di gettito, variazione, però, che, nell'ottica del presente elaborato, deve considerarsi non rilevabile.

Incidenza sul gettito: Nessuna variazione di gettito.

7. Artisti e sportivi (articolo 17).

L'attività svolta dagli artisti e dagli sportivi, qualunque sia la tipologia del reddito prodotto (lavoro autonomo, lavoro dipendente, impresa) viene considerata in modo unitario e disciplinata, ai fini della tassazione, con il criterio della imponibilità nello Stato in cui le attività sono esercitate. Lo stesso criterio vale anche nel caso in cui i compensi non vengano erogati direttamente all'artista o allo sportivo, ma ad altro soggetto (ad esempio società alla quale lo sportivo sia legato da rapporto di lavoro).

La norma, pur con qualche modifica di mero stile rispetto alla formulazione precedente, riconosce la potestà impositiva dell'Italia sui redditi derivanti dall'attività esercitata nel nostro Paese da tali soggetti, anche se residenti all'estero, e, comunque, non limita il potere di tassazione degli emolumenti percepiti da artisti e sportivi residenti in Italia per attività svolte in Canada.

Incidenza sul gettito: Nessuna variazione di gettito.

8. Pensioni (articolo 18).

La novella introduce talune modifiche al regime di tassazione delle pensioni corrisposte a favore di soggetti residenti in uno dei due Stati contraenti.

Pur rimanendo fermo il principio di tassazione nel Paese di residenza del percettore e in quello da cui provengono tali pensioni, a differenza dell'attuale regime viene ora previsto che:

a) in caso di pagamenti periodici di pensioni, l'imposta non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei suddetti pagamenti effettuati a favore del beneficiario nell'anno solare di riferimento ed è applicata sulla parte eccedente 12 mila dollari canadesi o l'equivalente in euro. Peraltro, se inferiore, comunque troverà applicazione l'aliquota che il beneficiario avrebbe scontato sui medesimi redditi — senza la franchigia di 12 mila dollari — se fosse stato residente nello Stato da cui la pensione proviene;

b) le prestazioni di sicurezza sociale pagate ad una persona fisica residente nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nello Stato della fonte e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma l'imposta non può essere superiore a quella che il beneficiario avrebbe scontato come soggetto fiscalmente residente dello Stato da cui le prestazioni provengono;

c) i pagamenti non periodici delle pensioni, le indennità di fine rapporto o le remunerazioni forfetarie di analoga natura e i pagamenti effettuati all'atto della cessazione di un incarico o di un impiego sono imponibili nello Stato dal quale essi provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato.

Rispetto alle tre fattispecie sopra descritte va considerato che per l'ipotesi di cui alla lettera *c)*, non essendo prevista in via esclusiva la potestà impositiva nello Stato della fonte, rimane confermato il diritto alla tassazione dei proventi in argomento anche nello Stato di residenza del percettore.

Per l'ipotesi di cui alla lettera *b)*, la novella estende il principio di tassazione in via esclusiva nello Stato della fonte, peraltro già prevista dal paragrafo 3 della vigente Convenzione, a tutti i redditi riconducibili alla descritta fattispecie ed elimina le franchigie previste dal citato paragrafo.

Per l'ipotesi di cui alla lettera *a)*, il principio di tassazione in entrambi gli Stati contraenti, oggi vigente, è fatto salvo; mentre subisce una variazione l'ammontare della franchigia, la quale, secondo le modifiche proposte, è pari a 12 mila dollari canadesi anziché a 10 mila dollari canadesi o 12 milioni di lire italiane precedentemente previste dalla disposizione convenzionale.

Ebbene, ai fini della valutazione dell'incidenza, in termini di gettito, delle modificazioni apportate all'articolo 18 della Convenzione occorre precisare che dai dati dell'Osservatorio sulle pensioni/fonte INPS emerge che nel 2005 i beneficiari delle pensioni corrisposte a soggetti residenti in Canada sono stati 54.241 per un importo annuo di 94 milioni di euro; in particolare, i beneficiari delle predette prestazioni hanno percepito un importo medio mensile pari a euro 133,05.

L'elaborazione presa in esame può essere mantenuta come base anche per le annualità successive, in considerazione del fatto che le prestazioni pensionistiche percepite da soggetti residenti in Canada ed

erogate da istituti di previdenza e assistenza italiani sono rimaste sostanzialmente invariate negli ultimi anni.

Purtuttavia, le variazioni di gettito derivatiti dalle modificazioni normative apportate non sembrano essere quantificabili in considerazione della difficoltà di determinare la frequenza delle prestazioni che superano la soglia quantitativa prevista dall'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), della Convenzione.

Incidenza sul gettito: Non rilevabile.

9. *Funzioni pubbliche (articolo 19).*

Le modifiche proposte riguardano, prevalentemente, la formulazione del paragrafo 2 dell'articolo 19 in relazione all'imposizione sugli stipendi, sui salari e sulle remunerazioni pagate da uno Stato contraente (o da una sua suddivisione politica) ad una persona fisica che ha la doppia nazionalità italiana e canadese (si tratta, nella maggioranza delle ipotesi, dei cosiddetti contrattisti in servizio presso la rete diplomatico-consolare italiana in Canada e viceversa).

In sostanza, nell'articolo 19, paragrafo 2, della Convenzione in esame è stata inserita una disposizione la quale, nei casi di cui sopra, attribuisce la potestà impositiva allo Stato che eroga i compensi al personale di cui sopra.

Tale disciplina, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, produce effetto retroattivo nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della nuova Convenzione.

Incidenza sul gettito: Non rilevabile.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1) Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

La nuova Convenzione andrà a sostituire la Convenzione firmata il 17 novembre 1977 e in vigore dal 24 dicembre 1980 (modificata dal Protocollo stipulato il 20 marzo 1989 ed entrato in vigore il 22 febbraio 1994). La motivazione principale dell'intervento normativo riguarda l'adeguamento della precedente Convenzione alle riforme fiscali introdotte dai due Stati con particolare riguardo, per l'Italia, all'introduzione dell'IRAP in luogo dell'ILOR.

Per quanto concerne gli strumenti di tale modifica l'articolo 80 della Costituzione stabilisce che le Camere autorizzano con legge il Governo alla ratifica dei trattati internazionali; mediante norma di legge si realizza altresì il cosiddetto adattamento al diritto internazionale pattizio tramite ordine di esecuzione. Tale ordine di esecuzione consiste in un rinvio materiale al contenuto del trattato, previo scambio delle ratifiche tra gli Stati, senza la necessità di emanazione da parte del legislatore di norme specifiche di esecuzione del Trattato stesso.

B) Analisi del quadro normativo.

Per quanto concerne l'Italia, la Convenzione riguarda, come indicato dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera (b), del testo sottoscritto, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, disciplinata dal titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche (oggi denominata «imposta sul reddito delle società»), di cui al titolo II del medesimo testo unico, e l'imposta regionale sulle attività produttive, istituita con il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

In base al richiamo effettuato alle norme di diritto internazionale pattizio dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 169 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le disposizioni inserite nel suddetto Accordo, al pari di quelle contenute in tutte le convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, modificano la potestà impositiva del nostro Paese in relazione a quanto previsto dalle leggi vigenti.

Ciò comporta la necessità di autorizzazione parlamentare alla ratifica, senza richiedere l'adozione di ulteriori norme di adeguamento all'ordinamento interno, essendo sufficiente all'uopo l'ordine di esecuzione contenuto nella legge medesima.

D) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

La Convenzione Italia-Canada per evitare le doppie imposizioni, al pari dei precedenti Accordi in materia stipulati dall'Italia e basati sul modello OCSE di convenzione, non include alcuna clausola cosiddetta « della nazione più favorita » e pertanto non possono essere estesi ai soggetti residenti in Canada, cui sarà applicabile la nuova Convenzione, eventuali disposizioni più favorevoli contenute in accordi differenti da quello in esame già operanti nell'ambito dell'Unione europea o in altri accordi conclusi tra l'Italia e altri Stati.

Si deve inoltre notare che la Convenzione in commento non si differenzia, se non in taluni aspetti, a motivo della particolarità dei sistemi fiscali in Italia e Canada, dal vigente modello OCSE. Come è noto, su tale modello sono basati tutti i nuovi accordi stipulati in materia di doppia imposizione dall'Italia, le cui disposizioni non contrastano con le norme comunitarie.

D'altra parte, i modelli di convenzione contro le doppie imposizioni curati dall'OCSE, aggiornati nel corso degli anni e contenuti nelle Raccomandazioni del predetto Organismo internazionale, sono seguiti e riconosciuti in ambito internazionale e ispirano la generalità delle convenzioni bilaterali della specie stipulate da tutti gli Stati membri dell'Unione europea.

Per le predette ragioni si ritiene che l'entrata in vigore della Convenzione tra l'Italia e il Canada per evitare le doppie imposizioni non abbia alcuna incidenza sull'attuale ordinamento comunitario.

E) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

Le regioni italiane, incluse quelle a statuto speciale, non hanno la possibilità di stipulare in via autonoma convenzioni con altri Stati; pertanto la Convenzione in esame è compatibile con le competenze delle stesse.

F) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni alle regioni e agli enti locali.

Le convenzioni per evitare le doppie imposizioni non incidono sulle competenze delle regioni e sulle fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni alle regioni e agli enti locali.

Per quanto concerne l'inclusione dell'IRAP nell'articolo 2, paragrafo 3, lettera (b)-(iii), della Convenzione, si precisa che tale inserimento ha la finalità di permettere il riconoscimento, da parte dell'Amministrazione fiscale canadese, del credito di imposta per le imposte sul reddito pagate in Italia dai soggetti non residenti e pertanto non vi è alcuna influenza sul *quantum* del tributo spettante alle singole regioni in Italia.

G) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

Ai sensi dell'articolo 23 della Costituzione la norma tributaria ha come fonte primaria la legge dello Stato; inoltre l'articolo 80 della

Costituzione prescrive l'intervento del Parlamento per la ratifica delle convenzioni internazionali.

Nel caso di specie non esiste possibilità di delegificazioni. Per l'entrata in vigore della ripetuta Convenzione è pertanto obbligatoria l'approvazione di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Presidente della Repubblica.

2) Elementi di *drafting* e linguaggio normativo.

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

A tale riguardo, ricordando che è stato esaminato solo il testo in lingua inglese, si precisa che le definizioni normative non si discostano sostanzialmente da quelle contenute nelle precedenti Convenzioni per evitare le doppie imposizioni già in vigore nel nostro Paese, né dalle formulazioni contenute nel modello OCSE. Si sottolinea inoltre che il paragrafo 2 dell'articolo 3 della Convenzione in esame specifica che le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione degli Stati contraenti relativamente alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

Si rimanda alle considerazioni svolte nella sopra riportata lettera C) del paragrafo 1) *Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.*

C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Si rimanda alle considerazioni svolte nella sopra riportata lettera C) del paragrafo 1) *Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.*

D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Ai sensi dell'articolo 28 della nuova Convenzione, questa sostituirà quella stipulata il 17 novembre 1977, a far data dal giorno dell'entrata in vigore, mediante lo scambio degli strumenti di ratifica.

Per quanto concerne la cessazione degli effetti dell'attuale Convenzione, si deve notare che il citato articolo 28 della nuova Convenzione prevede, ai paragrafi 2 e 4, un principio generale in base al quale le disposizioni contenute nella nuova Convenzione avranno efficacia retroattiva, con decorrenza, per quanto riguarda l'Italia, dal 1° gennaio dell'anno solare in cui avviene lo scambio degli strumenti di ratifica.

Tale principio trova peraltro due eccezioni: il paragrafo 5 contempla la possibilità che, ove le disposizioni della Convenzione attualmente in vigore avessero consentito trattamenti più favorevoli rispetto alla nuova Convenzione, il trattamento più favorevole continui ad avere efficacia fino all'ultimo giorno dell'anno successivo (solare o fiscale) a quello di entrata in vigore della nuova Convenzione; il paragrafo 2 prevede che la potestà di imposizione esclusiva, nei confronti dei cosiddetti «contrattisti», dello Stato che eroga i compensi a detto personale, stabilita dall'articolo 19, paragrafo 2, retroagisca di tre anni rispetto allo scambio degli strumenti di ratifica.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) *Ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle Amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.*

La Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada permette di disciplinare gli aspetti fiscali delle relazioni tra i due Paesi. La struttura dell'articolato ricalca gli schemi più moderni di convenzioni approvati in materia dall'OCSE.

Destinatari. La Convenzione riguarda le persone fisiche residenti in uno o in entrambi gli Stati contraenti e le persone giuridiche aventi sede in uno o in entrambi gli Stati medesimi.

Soggetti coinvolti. Le Amministrazioni competenti sono rispettivamente, per l'Italia, il Ministero dell'economia e delle finanze e, per il Canada, l'omologa amministrazione finanziaria.

Analisi costi-benefici. La necessità di procedere alla negoziazione di un Accordo per evitare le doppie imposizioni deriva dall'esigenza di disciplinare gli aspetti fiscali relativi alle relazioni economiche tra l'Italia e il Canada, al fine di eliminare il fenomeno della doppia imposizione. L'Accordo in questione, negoziato inizialmente sulla base della sua neutralità fiscale, è stato successivamente verificato nel suo reale impatto prendendo a campione l'anno 2003 per la verifica dei suoi effetti sul gettito erariale. Da tale esame è emerso che ne deriva una perdita di gettito, stimata come risulta dalla relazione tecnico-finanziaria; tuttavia l'impegno assunto con la controparte e i riflessi positivi che ne deriveranno sul piano dei rapporti tra i due Paesi determinano una valutazione complessiva positiva.

B) *Aree di criticità.*

Non si ravvisano, tenuto conto di quanto detto al punto A), aspetti di criticità.

C) *Strumento tecnico-normativo eventualmente più appropriato.*

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica è lo strumento tecnico-normativo più appropriato, tenuto conto che le previsioni contenute nell'Accordo riguardano aspetti fiscali di modifica della normativa vigente in materia e che dall'Accordo discendono mancate entrate per l'erario. Pertanto il Presidente della Repubblica per ratificare l'Accordo in parola, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 80 della Costituzione, deve avere l'autorizzazione parlamentare.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo d'intesa, fatta a Ottawa il 3 giugno 2002.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 28 della Convenzione stessa.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in complessivi 1.380.000 euro annui a decorrere dal 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2008 e 2009 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti cor-

rettivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

CONVENZIONE

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL
CANADA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL
REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Canada,

desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

SOGGETTI

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Articolo 2

IMPOSTE CONSIDERATE

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

(a) per quanto concerne il Canada:

le imposte sul reddito che sono prelevate da parte del Governo del Canada ai sensi della Legge sulle imposte sul reddito (qui di seguito indicate quali "imposta canadese");

(b) per quanto concerne l'Italia:

- (i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- (ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
- (iii) l'imposta regionale sulle attività produttive,

ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte;

(qui di seguito indicate quali "imposta italiana").

4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si notificheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

5. La Convenzione non si applica alle imposte (ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte) dovute sulle vincite alle lotterie, sui premi diversi da quelli su titoli e sulle vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, da pronostici e da scommesse.

Articolo 3

DEFINIZIONI GENERALI

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione,

(a) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, il Canada o l'Italia;

(b) il termine "Canada", usato in senso geografico, designa il territorio del Canada, compresa

(i) qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale del Canada che, in conformità al diritto internazionale ed alle leggi canadesi, è considerata come zona all'interno della quale il Canada può esercitare diritti relativi al fondo del mare ed al suo sottosuolo ed alle loro risorse naturali, e

(ii) lo spazio marino ed aereo sovrastante le zone di cui al comma (i) relativamente a qualsiasi attività svolta in collegamento con la ricerca o lo sfruttamento delle risorse naturali di cui al suddetto comma;

(c) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale italiano le quali possono essere considerate come zone sulle quali l'Italia, in conformità alla propria legislazione ed al diritto internazionale, esercita i propri diritti per quanto concerne la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti;

(d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una società ed ogni altra associazione di persone;

- (e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
- (f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
- (g) l'espressione "autorità competente" designa
- (i) per quanto concerne il Canada, il Ministro del reddito nazionale o il-rappresentante autorizzato del Ministro, e
 - (ii) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle Finanze;
- (h) il termine "nazionali" designa
- (i) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente; e
 - (ii) le persone giuridiche, le società di persone, e le associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;
- (i) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi viaggio di una nave o aeromobile effettuato da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente per il trasporto di passeggeri o beni, ad eccezione del caso in cui lo scopo principale del viaggio sia il trasporto di passeggeri o beni tra località situate nell'altro Stato contraente.

2. Per l'applicazione della Convenzione in qualunque momento da parte di uno Stato contraente, le espressioni ivi non definite, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, hanno il significato che ad esse è attribuito in quel preciso momento dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione.

Articolo 4

RESIDENTI

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga, ma non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:
- (a) detta persona è considerata residente solo dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, essa è considerata residente solo dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
 - (b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente solo dello Stato in cui soggiorna abitualmente;

- (c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente solo dello Stato del quale ha la nazionalità;
 - (d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere la questione di comune accordo con particolare riguardo alla sede della sua direzione effettiva, al luogo in cui essa è stata costituita o comunque creata e ad ogni altro elemento pertinente. In mancanza di tale accordo, la detta persona non ha diritto a rivendicare alcuno sgravio o esenzione dalle imposte previsto dalla Convenzione.

Articolo 5

STABILE ORGANIZZAZIONE

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari attraverso cui un'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare
- (a) una sede di direzione;
 - (b) una succursale;
 - (c) un ufficio;
 - (d) un'officina;
 - (e) un laboratorio;
 - (f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava od ogni altro luogo connesso alla ricerca o allo sfruttamento di risorse naturali;
 - (g) un cantiere di costruzione o di montaggio solamente se la sua durata oltrepassa i 12 mesi.
3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se
- (a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
 - (b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
 - (c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

(d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di accogliere informazioni per la impresa;

(e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario per l'impresa.

4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - è considerata stabile organizzazione nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di beni o merci per l'impresa.

5. Non si considera che un'impresa abbia una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa eserciti in detto Stato la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no), non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Articolo 6

REDDITI IMMOBILIARI

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. L'espressione "beni immobili" è definita in conformità della legislazione fiscale dello Stato contraente in cui i beni sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonchè da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonchè ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Articolo 7

UTILI DELLE IMPRESE

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso. Tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

Articolo 8

NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

Articolo 9

IMPRESE ASSOCIATE

1. Allorchè

- (a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o
- (b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

2. Allorchè uno Stato contraente include tra gli utili di un'impresa di detto Stato - e di conseguenza assoggetta a tassazione - utili per i quali un'impresa dell'altro Stato contraente è stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero maturati a favore dell'impresa del primo Stato, se le condizioni fissate tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, allora detto altro Stato farà un'apposita rettifica all'importo dell'imposta ivi applicata su tali utili. Tali rettifiche dovranno effettuarsi unicamente in conformità alla procedura amichevole nell'articolo 24.

3. Uno Stato contraente non può modificare gli utili di un'impresa nelle circostanze di cui al paragrafo 1 successivamente alla scadenza dei termini previsti dalla propria legislazione interna e, in ogni caso, dopo sei anni dal termine dell'anno in cui, in mancanza delle condizioni di cui al paragrafo 1, gli utili assoggettabili a tale modifica sarebbero stati realizzati da detta impresa.

4. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 non si applicano nei casi di frode o reato premeditato.

Articolo 10

DIVIDENDI

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se l'effettivo beneficiario dei dividendi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere:

- (a) ad eccezione del caso in cui i dividendi pagati da una società finanziaria residente in Canada controllata da non-residenti, il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario è una società che detiene direttamente o indirettamente almeno il 10 per cento del diritto di voto della società che distribuisce i dividendi; e
- (b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tali limitazioni.

Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleggi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleggi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, nè prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

6. Le disposizioni della presente Convenzione non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di impedire al Canada di applicare un'imposta sugli utili attribuibili all'alienazione dei beni immobili situati in detto Stato da parte di una società che svolga un'attività commerciale relativamente a beni immobili o sugli utili di una società attribuibili alla stabile organizzazione in Canada, in aggiunta all'imposta applicabile sugli utili delle società di nazionalità di detto Stato, a condizione che tale imposta addizionale non ecceda il 5 per cento dell'ammontare di tali utili che non siano stati assoggettati a detta imposta addizionale nei precedenti anni fiscali. Ai fini della presente disposizione, il termine "utili" designa gli utili derivanti dall'alienazione di detti beni immobili situati in Canada imponibili dal Canada ai sensi delle disposizioni dell'articolo 6 o del paragrafo 1 dell'articolo 13, e i profitti, inclusi i ricavi, imputabili a una stabile organizzazione in Canada in un anno e negli anni precedenti successivamente alla deduzione di tutte le imposte diverse dall'imposta speciale di cui al presente paragrafo, prelevate su tali profitti in Canada.

Articolo 11

INTERESSI

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se l'effettivo beneficiario degli interessi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti sono esenti da imposta in detto Stato se:

(a) gli interessi sono pagati ad un beneficiario effettivo che è un residente dell'altro Stato contraente e se il debitore degli interessi è il primo Stato contraente, una sua suddivisione politica o amministrativa o un suo ente locale; o

(b) gli interessi sono pagati all'altro Stato contraente, ad una sua suddivisione politica o amministrativa, ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo altro Stato contraente, di una sua suddivisione, o di un suo ente; o

(c) gli interessi sono pagati in dipendenza di un prestito concesso, garantito o assicurato, o di un credito autorizzato, garantito o assicurato da parte di istituti designati ed accettati mediante scambio di note tra le autorità competenti degli Stati contraenti.

4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei crediti di qualsiasi natura garantiti o non da ipoteca, e, in particolare, i redditi dei titoli del debito pubblico e quelli di buoni o obbligazioni, compresi i premi annessi a tali titoli, buoni o obbligazioni, nonché i proventi soggetti allo stesso trattamento fiscale dei redditi di somme date in prestito in base alla legislazione dello Stato da cui i redditi provengono; ma non comprende i redditi considerati all'articolo 10.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ovvero una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleggi effettivamente ad esse. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.

6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa, per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 12

CANONI

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se l'effettivo beneficiario dei canoni è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere:

(a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni pagati per l'uso o la concessione in uso, di software per computer o di qualsiasi genere di brevetti o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico (escludendo, tuttavia, ogni canone analogo fornito in relazione ad un accordo di noleggio o di concessione);

(b) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni in tutti gli altri casi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tali limitazioni.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, i canoni relativi a diritti d'autore ed altre analoghe remunerazioni connesse alla produzione o alla riproduzione di un'opera letteraria, drammatica, musicale o altra opera artistica (ad eccezione dei canoni relativi a software per computer, canoni relativi a pellicole cinematografiche o canoni relativi a opere su pellicola o nastro per video o altri mezzi di riproduzione da utilizzare in relazione alle trasmissioni televisive), provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente che ne è l'effettivo beneficiario, sono imponibili soltanto in detto altro Stato.

4. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi compresi il software per computer, le pellicole cinematografiche e i canoni relativi a opere su pellicola o nastro per video o altri mezzi di riproduzione da utilizzare in relazione alle trasmissioni televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, o altri beni immateriali, nonchè, per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ovvero una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In

tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.

6. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto dell'uso, diritto od informazione per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 13

UTILI DI CAPITALE

1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ricava dall'alienazione di beni immobili di cui al paragrafo 2 dell'articolo 6 e situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

3. Gli utili provenienti dall'alienazione di navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale come pure di beni mobili destinati all'esercizio di tali navi o aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente nel quale è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa.

4. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ricava dall'alienazione di

(a) azioni (diverse dalle azioni quotate in una borsa valori riconosciuta in uno Stato contraente) facenti parte di una partecipazione sostanziale nel capitale azionario di una società, il cui valore deriva principalmente da beni immobili situati nell'altro Stato, ovvero

(b) una partecipazione sostanziale in una società di persone, trust o successione, il cui valore deriva principalmente da beni immobili situati in detto altro Stato,

sono imponibili in detto altro Stato. Ai fini del presente paragrafo, l'espressione "beni immobili" non comprende alcuna proprietà, diversa dalla proprietà in locazione, in cui si svolge l'attività della società, della società di persone, trust o successione.

5. Allorché un residente di uno Stato contraente aliena beni nel corso di una organizzazione societaria, di una riorganizzazione, di una fusione, o di una scissione o altra analoga operazione, e gli utili, ricavi o redditi relativi a detta alienazione non sono riconosciuti ai fini impositivi in detto Stato, l'autorità competente dell'altro Stato contraente, dietro richiesta della persona che acquisisce i beni, può accettare, fatti salvi i termini e le condizioni accettabili per detta autorità competente, di differire il riconoscimento degli utili, ricavi o redditi relativi a detti beni ai fini dell'imposizione in detto altro Stato fino al termine e con le modalità da stabilire nell'accordo tra l'autorità competente e la persona che acquisisce i beni. L'autorità competente di uno Stato contraente che abbia concluso tale accordo informa l'autorità competente dell'altro Stato contraente circa i termini dell'accordo.

6. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2, 3 e 4, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

7. Quando una persona fisica è residente di uno Stato contraente e immediatamente dopo diviene residente dell'altro Stato contraente, è considerata ai fini dell'imposizione nel primo Stato contraente come se avesse alienato dei beni, ed è assoggettata a imposizione in detto Stato relativamente agli utili ricavati da tali beni alla data del cambiamento di residenza, la persona fisica può scegliere nell'altro Stato contraente nella propria dichiarazione dei redditi relativa all'anno di alienazione di essere assoggettata a imposizione come se la persona fisica avesse venduto e riacquistato i beni ad un ammontare pari al suo valore equo di mercato alla data del cambiamento di residenza.

Articolo 14

PROFESSIONI INDIPENDENTI

1. I redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività analoghe di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale persona fisica non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se la persona fisica dispone o disponeva di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa.

2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Articolo 15

LAVORO SUBORDINATO

1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 17 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

(a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno solare considerato, e

(b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di una persona che non è residente dell'altro Stato, e

(c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che la persona ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale da una impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto nello Stato nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa a meno che le remunerazioni non sono ricevute da un residente dell'altro Stato contraente.

Articolo 16

COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA

I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una società residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.

Articolo 17

ARTISTI E SPORTIVI

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.

2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo in persona, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.

3. Le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano nel caso in cui risulta che né l'artista dello spettacolo né lo sportivo, né persone ad essi associate partecipano direttamente o indirettamente agli utili della persona indicata nel predetto paragrafo.

Articolo 18

PENSIONI

1. Le pensioni provenienti da uno Stato contraente e pagate ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali pensioni possono essere tassate anche nello Stato contraente dal quale provengono, ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma nel caso dei pagamenti periodici delle pensioni, l'imposta così applicata non può eccedere la meno elevata delle due aliquote seguenti:

- (a) 15 per cento dell'ammontare lordo di tali pagamenti periodici versati al percipiente nell'anno solare di riferimento che eccede dodici mila dollari canadesi o l'equivalente in lire italiane, e
- (b) l'aliquota calcolata in funzione dell'imposta che il beneficiario del pagamento avrebbe dovuto altrimenti corrispondere per lo stesso anno in relazione al totale complessivo dei pagamenti periodici di pensione da esso ricevuti nel corso di tale anno ove fosse residente dello Stato contraente da cui il pagamento proviene.

3. Nonostante le disposizioni della presente Convenzione:

- (a) le pensioni corrisposte dallo Stato italiano o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelievo da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo dei servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in Italia;
- (b) le prestazioni di sicurezza sociale in uno Stato contraente pagate in un anno solare a una persona fisica residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nello Stato dal quale provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ~~ma~~ l'imposta così applicata non deve eccedere l'ammontare che il percipiente avrebbe dovuto versare in detto anno se fosse stato un residente del primo Stato;
- (c) i pagamenti non periodici delle pensioni, le indennità di fine rapporto o le remunerazioni forfetarie di natura analoga, e i pagamenti effettuati all'atto della cessazione di un incarico o di un impiego provenienti da uno Stato contraente e versati a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili nello Stato dal quale esse provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato;
- (d) le pensioni ed indennità di guerra provenienti da uno Stato contraente e ricevute da un residente dell'altro Stato contraente non sono imponibili in detto altro Stato purché non siano imponibili se ricevute da un residente dello Stato contraente da cui esse provengono.

4. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, quando una persona fisica residente di uno Stato contraente in un dato periodo fiscale riceve per la prima volta pagamenti provenienti da un fondo pensioni dell'altro Stato contraente che possono essere ragionevolmente attribuiti ad una pensione ad essa intestata per un periodo precedente, tale persona fisica può scegliere, in ciascuno Stato contraente, di imputare, ai fini dell'imposizione in ciascuno Stato, la parte da essa determinata dei pagamenti relativi a tutti i precedenti periodi, come se fosse stata pagata e ricevuta da essa l'ultimo giorno del periodo fiscale immediatamente precedente quel periodo in particolare e non come se fosse stata pagata e ricevuta dalla persona fisica in quel dato periodo.

Articolo 19

FUNZIONI PUBBLICHE

1. (a) Gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato.

(b) Tuttavia, tali stipendi, salari e altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se i servizi sono resi in detto Stato e la persona fisica è un residente di detto Stato che
 - (i) ha la nazionalità di detto Stato; o
 - (ii) non è divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2. Nonostante le disposizioni della lettera (b) del paragrafo 1, gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe di cui alla suddetta lettera pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica che ha la nazionalità dell'altro Stato contraente avendo anche la nazionalità del primo Stato, o ha la nazionalità del primo Stato, sono imponibili soltanto nel detto primo Stato se a tali stipendi, salari e altre remunerazione analoghe sono assoggettate ad imposizione secondo la disciplina tributaria ordinaria di detto primo Stato relativa a tali cespiti.

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16, 17 e 18 si applicano a stipendi, salari e altre remunerazioni analoghe pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

Articolo 20

STUDENTI

Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiere i suoi studi o di attendere la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.

Articolo 21

ALTRI REDDITI

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in detto Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente un'attività

industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene produttivo del reddito si ricolleggi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, il reddito è imponibile nell'altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, quando un residente di uno Stato contraente ritrae detto reddito da fonti situate nell'altro Stato contraente, tale reddito è imponibile anche nello Stato dal quale proviene ed in conformità alla legislazione di detto Stato. Quando tale reddito proviene da un trust o da una successione, diverso da un trust in ordine al quale erano deducibili i contributi, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei redditi, se il reddito è imponibile nello Stato contraente di cui il beneficiario effettivo è residente.

Articolo 22

ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE

1. Per quanto concerne il Canada, la doppia imposizione sarà eliminata come segue:

(a) fatte salve le vigenti disposizioni della legislazione canadese concernenti la detrazione dell'imposta pagata in un territorio situato al di fuori del Canada sull'imposta dovuta in Canada, nonché ogni successiva modifica di tali disposizioni che non ne pregiudichi i principi generali, e fatti, altresì, salvi una detrazione o uno sgravio più rilevante previsti dalla legislazione canadese, l'imposta dovuta in Italia su utili, redditi o guadagni provenienti dall'Italia, è portata in detrazione da qualsiasi imposta canadese dovuta per gli stessi utili, redditi o guadagni;

(b) quando, ai sensi delle disposizioni della presente Convenzione, i redditi ricavati da un residente del Canada sono ivi esenti da imposizione, il Canada, nel calcolare l'ammontare dell'imposta sugli altri redditi, può comunque tenere conto dei redditi esentati.

2. Per quanto concerne l'Italia, la doppia imposizione sarà eliminata come segue:

Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Canada, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.

In tal caso, l'Italia deve detrarre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Canada, ma l'ammontare della detrazione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Tuttavia, nessuna detrazione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, gli utili, redditi o guadagni di un residente di uno Stato contraente assoggettabili ad imposta nell'altro Stato contraente in conformità della presente Convenzione si considerano provenienti da fonti situate in detto altro Stato.

Articolo 23

NON DISCRIMINAZIONE

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.

In particolare, i nazionali di uno Stato contraente che sono assoggettabili ad imposizione nell'altro Stato contraente beneficiano delle esenzioni, abbattimenti alla base, deduzioni e riduzioni ai fini fiscali accordati per carichi di famiglia ai nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività.

La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti di uno Stato terzo.

4. Nel presente articolo, il termine "imposizione" designa le imposte oggetto della presente Convenzione.

Articolo 24

PROCEDURA AMICHEVOLE

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per detta persona un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, detta persona può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente, o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell'articolo 23, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.

2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.

5. Qualora le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione non possano essere risolti dalle autorità competenti ai sensi dei paragrafi precedenti del presente articolo, il caso può essere sottoposto ad arbitrato qualora entrambe le autorità competenti e il contribuente concordino ed il contribuente si impegni per iscritto ad ottemperare alle decisioni della commissione. La decisione della commissione per un caso specifico è vincolante per entrambi gli Stati relativamente a tale caso. La procedura viene stabilita con uno scambio di note tra gli Stati contraenti.

Articolo 25

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonchè per prevenire le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per le imposte previste dalla Convenzione. Dette persone o le predette autorità utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:

- (a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
- (b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente; oppure
- (c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

Articolo 26

FUNZIONARI DIPLOMATICI E CONSOLARI

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

Articolo 27

DOMANDE DI RIMBORSO

1. Le imposte riscosse in Italia mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato nella misura in cui il diritto di riscuotere tali imposte è limitato dalle disposizioni della presente Convenzione. Detta richiesta, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione italiana, deve essere corredata da un attestato ufficiale dell'autorità competente del Canada certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione delle esenzioni o delle riduzioni previste dalla presente Convenzione.

2. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono stabilire di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 24, procedure diverse per l'applicazione delle limitazioni d'imposta previste dalla seguente Convenzione.

Articolo 28

ENTRATA IN VIGORE

1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati non appena possibile.

2. La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:

(a) in Canada

(i) con riferimento all'imposta trattenuta alla fonte, sulle somme pagate a non residenti o iscritte a loro credito il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare dello scambio degli strumenti di ratifica; e

(ii) con riferimento alle altre imposte canadesi, per gli anni fiscali che iniziano il, o successivamente al, primo giorno di gennaio dell'anno solare dello scambio degli strumenti di ratifica;

(b) in Italia

con riferimento ai redditi realizzati nei periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare dello scambio degli strumenti di ratifica.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, si applicheranno il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno che precede di tre anni l'anno dello scambio degli strumenti di ratifica.

4. Le disposizioni della Convenzione tra il Canada e l'Italia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali firmata a Toronto il 17 novembre 1977, come modificata dal Protocollo firmato a Ottawa il 20 marzo ~~1988~~, cesserà di avere effetto con riferimento alle imposte alle quali, in conformità alle ¹⁹⁸⁹ disposizioni del paragrafo 2, si applica la presente Convenzione.

5. Nonostante le disposizioni del paragrafo 4, nel caso in cui una disposizione della Convenzione del 1977, come modificata dal Protocollo del ~~1988~~, prevedeva uno sgravio ¹⁹⁸⁹ d'imposta maggiore, tale disposizione continuerà ad avere effetto:

(a) in Canada

- (i) con riferimento all'imposta trattenuta alla fonte, sulle somme pagate a non residenti o iscritte a loro credito il, o anteriormente all'ultimo giorno dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore; e
- (ii) con riferimento alle altre imposte canadesi, per gli anni fiscali che terminano il, o anteriormente all'ultimo giorno dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore;

(b) in Italia

con riferimento ai redditi realizzati nei periodi d'imposta che terminano il, o anteriormente all'ultimo giorno dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore.

Articolo 29

DENUNCIA

La presente Convenzione rimarrà in vigore a tempo indeterminato, ma ciascuno Stato contraente potrà denunciarla, entro il 30 giugno incluso di ciascun anno solare a partire dal quinto anno successivo a quello della sua ratifica, notificandone la cessazione per iscritto e per via diplomatica all'altro Stato contraente. In caso di detta denuncia, la Convenzione cesserà di essere applicabile:

(a) in Canada

- (i) con riferimento all'imposta trattenuta alla fonte, sulle somme pagate a non residenti o iscritte a loro credito il, o successivamente al, primo giorno di gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui è stata notificata la denuncia; e
- (ii) con riferimento alle altre imposte canadesi, per gli anni fiscali che iniziano il, o successivamente al, primo giorno di gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui è stata notificata la denuncia;

(b) in Italia

con riferimento ai redditi realizzati nei periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, primo giorno di gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui è stata notificata la denuncia.


In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

FATTA a Ottawa il 3 giugno 2002, in duplice esemplare, nelle lingue italiana, inglese e francese, tutti i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA:



PER IL GOVERNO
DEL CANADA:



PROTOCOLLO D'INTESA

alla Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali.

All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti plenipotenziari hanno concordato le seguenti disposizioni supplementari che formano parte integrante della Convenzione.

Resta inteso che

- (a) Per quanto concerne la lettera (d) del paragrafo 1 dell'articolo 3, il termine "persona" comprende, nel caso del Canada, le società di persone (*partnerships*), le "successioni" (*estates*) e i trust.
- (b) Con riferimento all'articolo 4, l'espressione "residente di uno Stato contraente" comprende anche il Governo di detto Stato o una sua suddivisione politica o amministrativa o ente locale oppure un ente o organismo di tale Governo, suddivisione o ente.
- (c) Per quanto concerne il paragrafo 3 dell'articolo 4, la soluzione di compromesso adottata rispecchia il desiderio comune dei due Stati contraenti di evitare l'evasione fiscale.
- (d) Per quanto concerne gli articoli 5 e 8, i battelli-traghetto, le navi-traghetto d'alto mare e le altre navi adibite essenzialmente al trasporto dei passeggeri o di merci esclusivamente tra località situate in uno Stato contraente, se gestiti in tale modo, non devono considerarsi esercitati in traffico internazionale; resta inteso, altresì, che il luogo o i luoghi di attracco situati in uno Stato contraente e regolarmente utilizzati da parte di tali battelli o navi gestiti come sopra, costituiscono in detto Stato una stabile organizzazione dell'impresa esercente tali battelli o navi.
- (e) Per quanto concerne il paragrafo 1 dell'articolo 7, quando un'impresa di uno Stato contraente che ha svolto la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, riceve, dopo che ha cessato di svolgere tale attività, utili che sono imputabili a detta stabile organizzazione, detti utili sono imponibili in questo altro Stato in conformità dei principi enunciati all'articolo 7;
- (f) Per quanto concerne il paragrafo 3 dell'articolo 7, per "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione" si intendono le spese deducibili direttamente connesse con l'attività di detta stabile organizzazione;
- (g) Ai fini dell'articolo 8,
 - (a) il termine "utili" comprende
 - (i) gli introiti e le entrate lorde ricavati direttamente dall'esercizio di navi o aeromobili in traffico internazionale; e

- (ii) gli interessi sulle somme provenienti direttamente dall'esercizio di navi o aeromobili in traffico internazionale qualora tali interessi siano occasionali e secondari rispetto all'esercizio; e
- (b) l'espressione "esercizio di navi o aeromobili in traffico internazionale" da parte di un'impresa, comprende
- (i) il noleggio o affitto di navi o aeromobili,
 - (ii) il noleggio di container e relativo equipaggiamento e
 - (iii) l'alienazione di navi, aeromobili, container e relativo equipaggiamento
- da parte di detta impresa qualora detto noleggio, affitto o alienazione sia occasionale e secondaria rispetto all'esercizio di navi o di aeromobili in traffico internazionale da parte di detta impresa.
- (h) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 13 si applicano anche agli utili derivanti dall'alienazione di beni ivi menzionati.
- (i) Per quanto concerne l'articolo 13, l'inclusione delle disposizioni contenute nel paragrafo 4 di tale articolo deriva dall'esistenza di considerevoli possibilità di abusi in materia di investimenti immobiliari in uno Stato contraente da parte di non residenti e tiene conto della circostanza che uno degli Stati contraenti ha constatato la reale esistenza di casi di evasione fiscale in questo settore.
- (j) Ai fini del lettera (b) del paragrafo 3 dell'articolo 18, l'espressione "sicurezza sociale" designa:
- (a) per quanto concerne il Canada, qualsiasi pensione o sussidio pagati ai termini dell'Old Age Security Act of Canada; e
 - (b) per quanto concerne l'Italia, i pagamenti ricevuti da fondi per i quali non sono stati versati contributi da parte del percipiente e, in particolare, a quella parte di pensione o sussidio pagata ai termini delle leggi italiane sulla sicurezza sociale e certificata dall'autorità competente italiana quale ammontare necessario per il trattamento al minimo della categoria di pensioni pagabili ad una persona ai termini delle suddette leggi.
- (k) La Convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi o ai loro funzionari, nè alle persone che sono membri di una missione diplomatica, consolare o permanente di uno Stato terzo o di un gruppo di Stati, quando si trovano nel territorio di uno Stato contraente e non sono sottoposti nell'uno e nell'altro Stato contraente ai medesimi obblighi dei residenti di detti Stati in materia di imposte sul reddito complessivo.
- (l) Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso che limiti in qualche modo le agevolazioni fiscali che sono o saranno accordate dalla legislazione interna di uno Stato contraente o da qualsiasi accordo concluso da uno Stato contraente.
- (m) Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso che pregiudichi l'applicazione da parte di uno Stato contraente di un'imposta sulle somme comprese nel reddito di un residente di detto Stato relativamente a una società

di persone, trust o una società estera affiliata, nella quale detto residente ha una partecipazione.


- (n) La Convenzione non si applica ad alcuna società, trust o società di persone che è residente di uno Stato contraente ed è posseduta o controllata, direttamente o indirettamente, in qualità di beneficiario effettivo da una o più persone che non sono residenti di tale Stato, se l'ammontare dell'imposta applicata da detto Stato sul reddito della società, trust o società di persone è considerevolmente inferiore dell'ammontare che sarebbe applicato da parte di detto Stato se tutte le azioni del capitale azionario della società o tutte le partecipazioni nel trust o nella società di persone, rispettivamente, fossero possedute in qualità di beneficiario effettivo da uno o più persone fisiche residenti di detto Stato.
- (o) Ai fini del paragrafo 3 dell'articolo XXII (Consultazione) dell'Accordo generale sul commercio dei servizi, gli Stati contraenti convengono che, fatto salvo il suddetto paragrafo, se sorge tra di loro una controversia concernente il fatto che un provvedimento ricada nel campo di applicazione della Convenzione, è possibile adire al Consiglio per il commercio dei servizi, ai sensi di detto paragrafo; solamente con il consenso di entrambi gli Stati contraenti. Eventuali dubbi inerenti all'interpretazione di questo paragrafo verranno risolti in conformità del paragrafo 3 dell'articolo 24 della Convenzione oppure, qualora non si pervenga ad un accordo mediante tale procedura, ai sensi di qualsiasi altra procedura concordata da entrambi gli Stati contraenti.
- (p) Ai fini della presente Convenzione, quando una persona fisica che versa contributi in un fondo pensionistico costituito e riconosciuto ai sensi della legislazione di uno Stato contraente esercita una professione indipendente nell'altro Stato contraente:
- (a) i contributi versati da o per conto di una persona fisica nel fondo durante il periodo in cui la persona fisica rende tali servizi nell'altro Stato sono deducibili nel calcolare il reddito imponibile della persona fisica in detto Stato per un periodo che non oltrepassa in totale 60 mesi. I sussidi maturati nell'ambito del fondo o i pagamenti versati nel fondo da o per conto del datore di lavoro della persona fisica nel corso di quel periodo non dovranno essere considerati come facenti parte del reddito imponibile del lavoratore dipendente e dovranno essere ammessi in deduzione nel calcolare gli utili del datore di lavoro della persona fisica in detto altro Stato.
- (b) Le disposizioni del presente paragrafo si applicano soltanto se:
- (i) i contributi erano stati versati da o per conto della persona fisica nel fondo (o in un altro fondo analogo da cui detto fondo è stato sostituito) prima che la persona fisica soggiornasse nell'altro Stato; e
- (ii) l'autorità competente dell'altro Stato conviene che il fondo pensionistico corrisponde in linea generale ad un fondo pensionistico riconosciuto ai fini fiscali da detto Stato.

I sussidi concessi ai sensi del presente paragrafo non devono superare i sussidi che sarebbero stati concessi dall'altro Stato ai propri residenti per i contributi, o i sussidi diversamente maturati nell'ambito di un fondo pensionistico riconosciuto ai fini fiscali in detto Stato.


In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

FATTO a Ottawa il 3 giugno 2002, in duplice esemplare, nelle lingue italiana, inglese e francese, tutti i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA:



PER IL GOVERNO
DEL CANADA:



**Servizio del Contenzioso
Diplomatico e dei Trattati
Ufficio I**

Per copia conforme all'originale
(consta di venticinque pagine)



PAGINA BIANCA

€ 0,92



15PDL0032690